



CIRCOLARE N. 19

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato

A tutte le Amministrazioni
autonome

Agli Uffici centrali del bilancio
presso i Ministeri

Allegati: 2

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

All'Istituto nazionale di
statistica

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2024.

1. Premessa

Con il disegno di legge di assestamento si provvede ad aggiornare il quadro delle previsioni per l'anno in corso senza proporre disposizioni innovative della legislazione vigente né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie e idonee compensazioni stante il contenuto formale della legge stessa.

Pertanto, con il predetto disegno di legge possono proporsi unicamente modifiche alla Parte II – Sezione II dell'articolato della legge di bilancio 2024 (Approvazione degli stati di previsione), relativa agli articoli 2 e seguenti, limitatamente alla sistemazione di aspetti concernenti il contenuto formale delle norme stesse.

In relazione al quadro tendenziale di finanza pubblica previsto nel DEF 2024, nel rispetto della necessaria invarianza finanziaria prevista normativamente per il provvedimento in oggetto, si raccomanda di esercitare le facoltà previste per il provvedimento di assestamento – descritte nel prosieguo della presente circolare – limitatamente alle variazioni ritenute strettamente necessarie per la gestione ordinaria del bilancio, tenuto conto inoltre degli impegni assunti dalle Amministrazioni centrali al fine di dare attuazione agli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, da ultimo oggetto di una significativa revisione che ha trovato

riscontro nelle previsioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si invitano le Amministrazioni a porre particolare attenzione alla revisione ed all'aggiornamento della programmazione finanziaria per la gestione in corso, effettuando una puntuale ricognizione delle effettive possibilità di impegno degli stanziamenti di bilancio per il corrente anno finanziario, al fine di evitare il formarsi di economie al termine dell'esercizio stesso. In proposito, si sottolinea la possibilità da parte delle Amministrazioni di valutare l'utilizzo delle forme di flessibilità attivabili con il provvedimento di assestamento del bilancio.

Si richiama, in particolare, l'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, il quale consente di proporre, con il disegno di legge di assestamento del bilancio, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie anche relative ad unità di voto diverse, permettendo di utilizzare eventuali risorse eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l'anno in compensazione, a favore di interventi e fattispecie che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze.

Il ricorso a tale facoltà, con la possibilità di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse a disposizione, può costituire un elemento di grande utilità, funzionale peraltro alle capacità di programmazione delle Amministrazioni.

2. Proposte per l'Assestamento 2024

Il disegno di legge di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le proposte di assestamento continueranno, per il corrente esercizio, ad essere avanzate dalle Amministrazioni proponenti con le consuete modalità in funzione dei Programmi quali unità di voto parlamentare (art. 21 della citata legge n. 196 del 2009), a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa, attraverso la scheda “proposte assestamento 2024”.

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano le previsioni della legge di bilancio, le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento del rilascio delle schede stesse nonché quelle da proporre con il provvedimento di assestamento ed il risultante bilancio assestato.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le “proposte di assestamento” in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede “proposte assestamento” a livello analitico per CDR e capitolo/piano gestionale con le connesse informazioni di dettaglio (missione, programma, azione, titolo, categoria, ecc.). Inoltre, sono messe a disposizione degli Uffici centrali del bilancio funzioni di “verifiche contabili” che consentono di consultare i dati in forma aggregata per missione, programma, azione, CDR, classificazione economica di ogni livello.

Le proposte delle Amministrazioni dovranno riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);

b) la previsione di cassa (Cs).

Relativamente alle entrate le Amministrazioni potranno formulare le proposte contabili attraverso il sistema SICOGE per i capitoli e gli articoli di entrata di propria competenza afferenti al titolo II - entrate extra-tributarie e al titolo III – alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Le nuove schede relative a tale tipologia di entrate saranno lavorabili mediante le apposite funzioni del menù di SICOGE: Bilancio → Assestamento → Entrata.

2.1 Previsioni assestate di entrata

Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno assestate tenendo conto delle previsioni delle principali variabili macroeconomiche e della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata sia di natura tributaria sia di natura non tributaria, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2 Previsioni assestate di spesa

Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, in linea generale, si richiama la citata disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al citato comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. Di conseguenza, il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2024 dovrà essere aggiornato in relazione alle modifiche apportate, non appena il provvedimento di assestamento sarà approvato.

Come nello scorso esercizio, le proposte di rimodulazione relative in particolare ad autorizzazioni di fattore legislativo vengono esposte a parte in appositi prospetti allegati a ciascuno stato di previsione della spesa. A tal fine le proposte di rimodulazione tra fattori legislativi, che trovano compensazione all'interno di uno stesso CDR, dovranno essere formulate direttamente su SICOGE, utilizzando le apposite funzionalità.

Eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra CDR differenti dovranno, invece, essere formulate utilizzando appositi file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati file sono predisposti per "Missioni", "Programmi" e "Azioni" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Le proposte dovranno essere trasmesse tramite il già menzionato file all'Ufficio centrale del bilancio per il tramite dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento e alla formulazione delle proposte medesime organizzate per "Missioni" e "Programmi".

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it".

Per quanto riguarda le definizioni relative a fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'articolo 21 della più volte richiamata legge n. 196 del 2009.

A seguire, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno), anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possano essere ridotti;

(c) proporre incrementi di stanziamenti di spesa dei vari programmi solo se accompagnati da corrispondenti riduzioni di stanziamenti di altri programmi e relative motivazioni.

In particolare, poi, è da ricordare che la rimodulazione delle risorse non può prevedere l'utilizzo di stanziamenti di spese in conto capitale per finanziare spese correnti.

2.2.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta la necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni alle effettive capacità di spesa, in coerenza con il piano finanziario dei pagamenti o cronoprogramma, da disporre in applicazione delle disposizioni normative in materia di impegno ad esigibilità di cui all'articolo 34 della legge n. 196 del 2009. Inoltre, anche per questo esercizio finanziario si raccomanda di prestare particolare attenzione alla gestione delle autorizzazioni di cassa in considerazione del fatto che, analogamente a quanto avvenuto nel corso del 2022, per l'anno 2023 si è determinata una notevole quantità di residui pur in presenza di disponibilità di cassa rimasta inutilizzata e si richiama quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge n. 196/2009, il quale riconosce un'ampia flessibilità in materia di cassa.

Per quanto riguarda la valutazione della suddetta capacità di spesa, le Amministrazioni dovranno ponderare attentamente ciascun impegno assunto, o che si prevede di assumere, per qualsiasi tipologia di spesa iscritta sul proprio bilancio, tenendo conto della concreta spendibilità e delle scadenze degli obblighi contrattuali sia per le somme iscritte in conto competenza sia per quelle in conto residui.

Appare opportuno al riguardo richiamare il contenuto della circolare RGS n. 15/2024 in materia di tempestività dei pagamenti, che opportunamente fa riferimento, tra l'altro, al provvedimento di assestamento quale strumento rilevante, seppur non esclusivo, per la più puntuale definizione del fabbisogno di cassa per garantire l'attuazione della *MICI-Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*.

Particolare attenzione deve essere posta agli stanziamenti relativi a spese per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per favorire l'utilizzo prioritario delle disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli, **le Amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste, aggiornati all'ultima data disponibile.**

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

A tal riguardo, anche per le proposte di modifica delle autorizzazioni di cassa (così come previsto per gli stanziamenti di competenza) è posto un vincolo generale di “compensazione”, tale da consentire il rispetto del saldo di cassa, espressamente stabilito dalla legge di bilancio.

2.2.3 - Allineamento degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo

Come noto, l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e, corrispondentemente, in quello dell’entrata, gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tale disciplina rende disponibili, già ad inizio anno, gli stanziamenti corrispondenti ad entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo, favorendo, così, l’operatività delle strutture e riducendo gli adempimenti amministrativi relativi alle variazioni di bilancio da adottare in corso di esercizio.

Come segnalato più volte con specifiche circolari riguardanti la stabilizzazione delle entrate di scopo (da ultimo con Circolare RGS n. 3 del 2 febbraio 2024), le entrate oggetto di stabilizzazione sono monitorate costantemente per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l’anno successivo, l’allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate nell’esercizio di riferimento. Pertanto, nei casi in cui sia emerso che le somme stabilizzate in spesa per l’anno 2023 siano risultate di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato in entrata nel medesimo anno, con il provvedimento in esame dovrà essere corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa indicata nel disegno di legge di bilancio per l’anno in corso.

Allo stesso modo potranno essere apportate variazioni alle previsioni di spesa dei capitoli oggetto di stabilizzazione delle entrate di scopo per allineare le risorse alle somme effettivamente versate nell’anno precedente, se non già allineate in sede di bilancio per il triennio 2024-2026. Le eventuali proposte di allineamento dovranno pervenire da parte delle Amministrazioni interessate, nel pieno rispetto della tempistica indicata più avanti (cfr. successivo § 2.4), per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio. Le proposte dovranno essere debitamente motivate al fine di dimostrare l’effettivo andamento degli introiti e la loro stabilità nel tempo, ma anche l’effettivo fabbisogno della corrispondente spesa e i presupposti per procedere all’impegno delle somme prima della fine dell’esercizio. A tal fine, si ribadisce che gli stanziamenti derivanti da entrate di scopo possono essere utilizzati solo per le finalità indicate dalla legge istitutiva di tali entrate e non sono suscettibili di utilizzo mediante gli strumenti ordinari della flessibilità di bilancio.

2.3 Attività inerente agli obiettivi di revisione della spesa.

L’obiettivo di risparmio assegnato con il DEF 2022 e 2023, pari per il 2024 rispettivamente a 1.200 e 300 milioni di euro, e ripartito tra i Ministeri con il DPCM del 4 novembre 2022 e il DPCM del 7 agosto 2023,

è stato declinato con le proposte formulate da ciascuna Amministrazione e confluite nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nella legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tali misure sono oggetto di specifico monitoraggio, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa e degli effetti anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, nell'ambito di specifici accordi interministeriali da adottare tra il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa (legge n. 196/2009, articolo 22-bis, comma 3).

La verifica del completamento della revisione della spesa dell'esercizio 2024 e del conseguimento dei relativi obiettivi costituisce inoltre la *milestone* 2025 della specifica riforma del quadro di revisione della spesa pubblica del PNRR (riforma 1.13).

In tale contesto, in ordine alle riduzioni relative agli obiettivi di risparmio fissati nel DEF 2022 per il triennio 2023/2025 sarà visibile un apposito indicatore "OBIETTIVI MINISTERI", non modificabile, in corrispondenza dei capitoli/piani gestionali interessati. Con particolare riferimento al disegno di legge di assestamento, l'informazione sarà riportata sia sulle schede SICOGE, sia sulle funzioni di Gestione Scheda Proposte del sistema NSBF a disposizione degli UCB e dell'IGB.

Ciò premesso, le previsioni assestate dovranno garantire, in ogni caso, il raggiungimento delle predette riduzioni di spesa, nei termini sopra rappresentati anche con riferimento agli obiettivi di risparmio fissati nel DEF 2023 relativi al triennio 2024-2026. Pertanto, eventuali variazioni proposte su capitoli/piani gestionali interessati da tali riduzioni dovranno essere motivate tramite una apposita relazione. Nel caso in cui, in particolare, sui capitoli in esame dovessero essere avanzate proposte di rifinanziamento, andrà in pari misura proposta una misura alternativa di riduzione ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, della legge n. 196/2009 che garantisca i medesimi effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Andranno, inoltre, contestualmente forniti gli elementi di valutazione richiamati nell'allegato n. 2 al citato DPCM. Nel caso in cui, invece, i predetti capitoli/piani gestionali dovessero essere oggetto di ulteriori riduzioni di spesa, la citata relazione dovrà illustrare i motivi delle disponibilità finanziarie aggiuntive e garantire che l'ulteriore riduzione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla revisione della spesa.

Gli accordi di monitoraggio dovranno tener conto delle eventuali proposte di riduzioni compensative apportate in sede di disegno di legge di assestamento.

Giova infine segnalare in materia di revisione della spesa per il triennio 2024/2026 che il comma 526 dell'articolo 1 della citata legge n. 213/2023 ha disposto che, con riferimento agli obiettivi della spesa definiti ai sensi del menzionato articolo 22-bis, concorrono le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dal comma 523 del medesimo articolo, rilevando al riguardo anche le rimodulazioni di dette riduzioni riconosciute dal secondo periodo dello stesso comma 523. Pertanto, le Amministrazioni sono invitate, qualora non avessero già provveduto, ad utilizzare la fase dell'assestamento per individuare le misure coerenti con quanto previsto dal citato DPCM 7 agosto 2023, utilizzando eventualmente il provvedimento di assestamento per procedere alle indicate rimodulazioni per il corrente esercizio finanziario. Il citato comma 526, inoltre, ai fini della semplificazione e del rafforzamento del processo di monitoraggio ai sensi del suddetto articolo 22-bis prevede che il monitoraggio delle misure di revisione della spesa da parte delle Amministrazioni centrali sia svolto in coerenza con le apposite linee guida adottate dalla Ragioneria generale dello Stato

[\(https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/)

[Pubblicazioni/Analisi e valutazione della Spesa/la revisione della spesa del bilancio dello stato /20230228 M1C1-102 Linee-Guida.pdf](#)), permettendo il superamento degli accordi di monitoraggio, attraverso una stretta collaborazione fra RGS e Ministeri in tema di definizione del monitoraggio finanziario e degli effetti in termini di beni e servizi erogati.

2.4 Calendario per la predisposizione del provvedimento di assestamento

Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede “proposte assestamento 2024” che verranno rese disponibili dal 6 maggio 2024 attraverso il flusso informatico dal sistema NSBF al SICOGE.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio entro il 17 maggio 2024 le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

- le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla **data del 3 maggio 2024** e non esposte nelle schede stesse;
- le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2023.

Le Amministrazioni, sempre entro la data del 17 maggio 2024, dovranno inviare agli Uffici centrali del bilancio i file excel relativi alle eventuali proposte di rimodulazioni “verticali” tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (cfr. precedente § 2.2).

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF entro il 24 maggio 2024 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del sistema SICOGE, dandone comunicazione al competente Ufficio dell’Ispettorato generale del bilancio e, contestualmente, all’Ufficio I del medesimo Ispettorato. All’Ufficio competente dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni predisposte dalle Amministrazioni che motivano le proposte avanzate. Inoltre, gli Uffici centrali del bilancio provvederanno a trasmettere all’indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it, sempre entro la data del 24 maggio 2024, i file excel relativi alle eventuali proposte di rimodulazioni su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che per le entrate del titolo II di natura extra-tributaria e per le entrate del titolo III inerenti l’alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti, gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF entro il 24 maggio 2024 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all’Ufficio VI dell’Ispettorato generale del bilancio, mentre per le altre entrate le relative schede “proposte assestamento 2024” saranno rese disponibili, tramite il sistema NSBF, ai competenti Uffici centrali del bilancio che provvederanno ad inserire, nello stesso sistema, le proposte delle Amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare, mediante posta elettronica indirizzata agli uffici dell’Ispettorato generale del bilancio che hanno competenza sul rispettivo bilancio dei coesistenti

Ministeri, le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

2.5 Budget rivisto

La revisione del budget consiste nell'aggiornamento, da parte dei centri di costo, delle iniziali previsioni economiche dei costi del budget formulato dopo l'approvazione della legge di bilancio.

La predisposizione del budget rivisto è parte integrante degli adempimenti del ciclo di bilancio e, in particolare, di quelli connessi con l'assestamento di bilancio, in linea con quanto indicato dall'articolo 33 comma 4-octies della legge n. 196/2009, che dispone: *"Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare"*.

Per la revisione del Budget 2024, i Centri di costo procedono al riesame delle previsioni economiche iniziali (Budget a Legge di Bilancio 2024-2026), tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- delle modifiche del quadro normativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate, anche in considerazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di cui al successivo paragrafo 2.6.

I centri di costo interessati sono i medesimi della fase di budget a LB 2024-2026, salvo modifiche intervenute in corso d'anno, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ispettorato generale del bilancio.

L'aggiornamento dei costi da parte dei centri di costo delle Amministrazioni centrali è effettuato secondo la classificazione per Missioni e Programmi e in base alle voci di costo del piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Si ricorda, infine, che nella predisposizione del budget rivisto, le Amministrazioni devono sempre garantire la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti. Sarà necessario, pertanto, rivedere le previsioni dei costi effettuate in sede di Budget a LB 2024-2026 in coerenza con le disponibilità finanziarie dell'assestamento di bilancio 2024. A tal fine, è prevista sul sistema InIt-contabilità economica analitica la procedura di riconciliazione dei costi rivisti con gli stanziamenti del bilancio assestato.

Per quanto sopra specificato, in merito alla coerenza dei dati economici con quelli finanziari e in attuazione dal citato articolo 33 comma 4-octies della legge n. 196/2009, il budget rivisto delle Amministrazioni centrali dello Stato sarà aggiornato in seguito all'approvazione della legge di assestamento, secondo le modalità e i tempi specificati nella Nota tecnica n. 1 (Revisione del budget economico 2024), allegata alla presente circolare.

Le Amministrazioni centrali dovranno operare secondo il calendario degli adempimenti di cui alla succitata Nota tecnica n. 1, nella quale sono riportate anche le indicazioni di dettaglio relative al processo economico-contabile e alle modalità di inserimento dei dati sul sistema InIt-contabilità economica analitica.

2.6 Disposizioni di contenimento della spesa per l'assestamento 2024

Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di assestamento, si rammenta che talune norme hanno prorogato anche per l'anno 2024 alcuni vincoli alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, di cui occorre tenere conto. Per quanto riguarda la descrizione delle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per l'anno 2024, con riferimento a quelle adottate con disposizioni entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e relative, tra l'altro, alle Amministrazioni statali, si fa rinvio all'elencazione fornita nell'apposito **allegato 1** alla presente circolare, che ne permette una lettura sistematica.

Il Ragioniere Generale dello Stato